

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1910

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

di concerto col Ministro della salute

(SIRCHIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 2002

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2002,
n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termo-
elettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - In forza delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti, approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, entro il 31 dicembre 2002 dovranno cessare l'esercizio tutti gli impianti che alla medesima data non rispettino i valori limite di emissione previsti dal citato decreto.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha istituito un tavolo tecnico al fine di verificare e valutare le conseguenze in termini di sicurezza del servizio elettrico nazionale, nonché di copertura del fabbisogno energetico, derivanti da una messa fuori esercizio, prevista al 1° gennaio 2003, delle centrali termoelettriche non ancora adeguate.

Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, con nota n. 220497 del 5 dicembre 2002, ha chiesto di mantenere in servizio le centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela, ritenute strategiche per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, oltre la data del 31 dicembre 2002 e fino al completamento dei progetti di adeguamento ambientale. In mancanza di ciò sarebbe compromessa la sicurezza della rete nazionale.

Una semplice proroga del termine fissato dalle linee guida, adottata con decreto mini-

steriale, non appare compatibile con le esigenze di garantire comunque che la gestione del periodo transitorio avvenga nel rispetto delle legittime esigenze di tutela della salute e dell'ambiente; ciò è possibile soltanto prevedendo, attraverso uno strumento avente forza di legge, una disciplina puntuale delle attività da svolgere nel suddetto periodo transitorio. Considerati i tempi ristretti e la necessità di contemperare le esigenze del Gestore della rete con quelle della tutela ambientale e della salute, l'unico strumento idoneo risulta essere quello della decretazione di urgenza.

Da ultimo si rappresenta che nel corso delle riunioni del citato tavolo tecnico la società «EDIPOWER SPA», proprietaria dell'impianto «Brindisi Nord», ha rappresentato che, in mancanza di provvedimenti che consentano la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto oltre il 1° gennaio 2003, sarà costretta a chiudere l'impianto e di conseguenza a porre in cassa integrazione un notevole numero di dipendenti.

L'accluso decreto-legge, elaborato a livello tecnico d'intesa con il Gestore della rete di distribuzione nazionale, dispone il mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela, nonché la definizione del piano di utilizzazione delle medesime centrali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2002.

Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto delle necessità manifestate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in ordine alla opportunità di mantenere in servizio le centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela, al fine di evitare il pericolo di ripetute interruzioni nella fornitura di energia elettrica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare soluzioni di continuità nella copertura del relativo fabbisogno energetico, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione alle esigenze della rete elettrica nazionale, un piano di utilizzazione delle centrali termoelettriche di «Porto Tolle», in provincia di Rovigo, di «Brindisi Nord», in provincia di Brindisi e di «San Filippo del Mela», in provincia di Messina.

2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro

dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive ed alle regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito piano di gestione. Il piano di gestione, redatto sulla base del piano di utilizzazione di cui al comma 1, volto a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto di quanto indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, dovrà garantire comunque una adeguata protezione sanitario-ambientale a livello locale, mediante una o più misure, quali l'uso di combustibile a ridotto tenore di zolfo, la riduzione dell'energia prodotta e la realizzazione anticipata di interventi di ambientalizzazione previsti nel progetto di adeguamento della centrale.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, d'intesa con le regioni interessate, entro trenta giorni dalla presentazione, sono approvati i piani di cui al comma 2, con le eventuali prescrizioni ritenute necessarie e sono stabilite le cadenze temporali dell'adeguamento delle emissioni alla normativa vigente, le relative modalità di ispezione, misurazione e controllo, nonché gli eventuali interventi sostitutivi, i cui oneri sono posti a carico dei proprietari delle centrali.

4. Il decreto di cui al comma 3 definisce anche il termine di ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti di cui al comma 1, che comunque non potrà essere previsto oltre il 31 dicembre 2004, fatti salvi i termini più restrittivi contenuti in eventuali specifici accordi già definiti in sede di conferenza di servizi.

5. Dal 1° gennaio 2003 e fino all'approvazione del piano ai sensi del comma 2, gli impianti sono eserciti non oltre l'80 per cento della potenza complessiva installata, salvo motivate specifiche esigenze di necessità della rete elettrica o di natura ambientale.

6. Qualora il proprietario non presenti il piano di cui al comma 2 nel termine previsto, la centrale potrà essere esercitata al 50 per cento della potenza complessiva installata nei successivi trenta giorni ed al 25 per cento per ulteriori trenta giorni. Trascorso tale ultimo periodo senza che il piano sia stato presentato, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, procede alla immediata chiusura della centrale, ovvero ad adottare le necessarie misure urgenti volte a contemperare le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – MARZANO – MATTEOLI –
SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

